

Roma, 10 gennaio 2022

**Circolare n. 1/2022**

**Oggetto: Tributi – Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef in vigore dall’1 gennaio 2022 – Articolo 1 commi 1-7 Legge 30.12.2022, n.234, su S.O. alla G.U. n.310 del 31.12.2021.**

Come preannunciato, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato gli scaglioni, le aliquote e alcune detrazioni Irpef al fine riequilibrare la pressione fiscale sulle persone fisiche alleggerendo quella sui redditi medio-bassi e aumentando quella sui redditi più alti.

I datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, dovranno applicare le nuove misure dell’Irpef sui redditi da lavoro del 2022.

**Scaglioni e aliquote (articolo 11 TUIR)**

Scaglioni annui (euro)	Scaglioni mensili (euro)	Aliquote
Fino a 15.000	Fino a 1.250	23%
Da 15.001 a 28.000	Da 1.251 a 2.333,3	25%
Da 28.001 a 50.000	Da 2.334 a 4.166,6	35%
Oltre 50.001	Oltre 4.167	43%

**Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 13 TUIR)**

Detrazione annua (euro)	Limite di reddito annuo (euro)
1.880	Fino a 15.000
$1.910 + ((1.190 * (28.000 - \text{reddito}) / 13.000))$	Oltre 15.000 fino a 28.000
$1.910 * (50.000 - \text{reddito}) / 22.000$	Oltre 28.000 fino a 50.000
Detrazione spettante + 65 euro	Superiore a 25.000 ma inferiore a 35.000

**Trattamento integrativo** – Il trattamento integrativo di 100 euro mensili che ha sostituito il cd Bonus Renzi (DL n.3/2020 convertito nella L. n.21/2020) viene mantenuto per redditi fino a 15.000 euro annui; per redditi fino a 28.000 euro annui il trattamento continua ad essere riconosciuto pro-quota a condizione che la somma delle detrazioni d’imposta spettanti (articoli 12,13, 15, 16bis TUIR) sia superiore all’imposta lorda; in tal caso il trattamento integrativo spettante è pari alla differenza tra 1.200 euro e la somma delle predette detrazioni.

**Addizionali Irpef** – Regioni e Comuni hanno tempo fino al 31 marzo per aggiornare la disciplina delle addizionali coerentemente alle nuove aliquote e ai nuovi scaglioni di imposta.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Allegato uno  
D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. n. 49 alla G.U. n.310 del 31.12.2021

**LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga  
la seguente legge:

## SEZIONE I

### MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

#### Art. 1.

#### **Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali**

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro »;

3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;

5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;

6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore

a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».

3. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo e' riconosciuto anche se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonche' di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 » sono soppresse;

b) l'articolo 2 e' abrogato.

4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

5. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, e' differito al 31 marzo 2022.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO